



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 giugno 2024
(OR. en)

10547/24
PV CONS 30
TRANS 260
TELECOM 198
ENER 266

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Trasporti, telecomunicazioni e energia)

30 maggio 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 10234/24.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo 10310/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Una dichiarazione relativa a tali punti figura nell'addendum.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 10311/24

Salute

1. **Regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda l'introduzione graduale di Eudamed, l'obbligo di informazione in caso di interruzione o di sospensione della fornitura e le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro**  10225/24
PE-CONS 54/24
+ COR 1
+ **COR 2 (it)**
SAN

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte prima, del 29.5.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 e articolo 168, paragrafo 4, lettera c), TFUE).

Ambiente

2. **Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio**  10210/24
PE-CONS 53/24
ENV
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 29.5.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, TFUE).

Mercato interno e industria

3. **Direttiva sulla promozione del diritto alla riparazione**  9378/24 + ADD 1
PE-CONS 34/24
CONSOM
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 29.5.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'astensione dell'Estonia e della Lettonia (base giuridica: articolo 114 TFUE).

Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

Economia e finanza

4. **Regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**  9464/1/24 REV 1
+ REV 1 ADD 1
PE-CONS 36/24
EF
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte seconda, del 22.5.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE).

Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

5. **Regolamento che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo**  9573/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 35/24
EF
approvato dal Coreper, parte seconda, del 22.5.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE).

6. **Direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**  9574/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 37/24
EF
approvato dal Coreper, parte seconda, del 22.5.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE).

7. **Regolamento sui requisiti patrimoniali III**  9576/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 80/23
EF
approvato dal Coreper, parte seconda, del 22.5.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE).

8. **Direttiva sui requisiti patrimoniali VI**  9575/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 79/23
EF
approvato dal Coreper, parte seconda, del 22.5.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 53, paragrafo 1, TFUE).

Giustizia e affari interni

9. Direttiva che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti alle informazioni finanziarie: sportello unico



10046/24 + ADD 1
PE-CONS 44/24
ENFOPOL

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 22.5.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 87, paragrafo 2, TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca non ha partecipato alla votazione.

Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

Attività non legislative

- | | | |
|----|--|----------|
| 3. | Conclusioni sullo sviluppo di reti elettriche sostenibili
<i>Approvazione</i> | 10244/24 |
| 4. | La comunicazione REPowerEU: quo vadis?
<i>Scambio di opinioni</i> | 9774/24 |
| 5. | Green Deal europeo - Stato dei lavori
<i>Scambio di opinioni</i> | 9775/24 |

Varie

- | | | |
|----|--|----------|
| 6. | a) Prevenzione delle frodi sui biocarburanti
<i>Informazioni fornite dalle delegazioni francese, tedesca e dei Paesi Bassi</i> | 10302/24 |
| | b) Impatto del corrispettivo di neutralità per lo stoccaggio del gas e necessità di un migliore coordinamento a livello europeo
<i>Informazioni fornite dalle delegazioni austriaca, ungherese, slovacca e ceca</i> | 10265/24 |

- c) **"Dichiarazione - Dialogo politico annuale - Karlovy Vary" e la necessità di rafforzare la transizione giusta nelle regioni interessate dalla decarbonizzazione** ☐ 9917/24
Informazioni fornite dalle delegazioni ceca e slovacca

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalle delegazioni ceca e slovacca.

- d) Termini e condizioni delle aste 2024 del Fondo per l'innovazione per la produzione di idrogeno rinnovabile di origine non biologica (secondo ciclo di aste H2) 10386/24
Informazioni fornite dalle delegazioni ungherese, polacca e ceca

- e) **Piani nazionali per l'energia e il clima - Stato dei lavori** ☐ 10095/24
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- f) Sicurezza energetica e preparazione all'inverno 10100/24
Informazioni fornite dalla Commissione

- g) Razionalizzazione delle procedure per l'adozione di meccanismi di regolazione della capacità nel contesto della riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica 10098/24
Informazioni fornite dalla Commissione

- h) Programma di lavoro della presidenza entrante
Informazioni fornite dall'Ungheria

☐ Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al doc. 10311/24

Punto 3 dell'elenco dei punti "A": **Direttiva sulla promozione del diritto alla riparazione**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'ESTONIA E DELLA LETTONIA

"L'Estonia e la Lettonia sostengono i principali obiettivi della direttiva: promuovere il consumo sostenibile e migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovendo in tal modo l'economia circolare e la protezione dell'ambiente. Allo stesso tempo, riteniamo che le misure adottate per perseguire tali obiettivi dovrebbero offrire un sufficiente valore aggiunto ed essere efficaci nella pratica.

Sebbene la proposta iniziale sia stata in una certa misura migliorata (anche durante i triloghi), non siamo ancora pienamente convinti che tutte le misure introdotte siano adeguate e necessarie per conseguire gli obiettivi della direttiva (ad esempio l'obbligo di riparazione da parte del fabbricante e le modifiche alla direttiva sulla vendita di beni recentemente recepita). Ciò che si ottiene realmente sono **oneri amministrativi supplementari** per le imprese e gli Stati membri e sovraccarico di informazioni per i consumatori.

In particolare, fin dall'inizio la nostra principale preoccupazione è stata e continua ad essere la piattaforma online.

In primo luogo, non siamo convinti che il consumatore medio la utilizzerebbe per cercare informazioni sui fornitori di servizi di riparazione. Nella società odierna guidata dalla tecnologia, i consumatori hanno già accesso a diversi motori di ricerca e media sociali, che permettono di trovare le informazioni necessarie in modo rapido ed efficiente.

In secondo luogo, sebbene riteniamo che la piattaforma europea unica sia un'opzione migliore rispetto a ventisette piattaforme nazionali, siamo preoccupati per gli oneri amministrativi che la gestione delle sezioni nazionali comporta per gli Stati membri. Pertanto, alla luce dei diversi costi legati all'amministrazione, alla registrazione e al servizio utenti, non siamo favorevoli all'attribuzione agli Stati membri della responsabilità di garantire il funzionamento delle sezioni nazionali di una piattaforma a livello dell'UE. Questo è particolarmente oneroso per gli Stati membri più piccoli, come l'Estonia e la Lettonia. Inoltre, può verificarsi una frammentazione del mercato interno nell'UE se ciascuno Stato membro ha la possibilità di imporre condizioni per la registrazione e l'accesso alla piattaforma. Imporre condizioni supplementari sarebbe particolarmente oneroso per i piccoli riparatori, che pertanto non utilizzerebbero la piattaforma, riducendo la competitività e la visibilità dei piccoli imprenditori.

In conclusione, riteniamo che garantire il funzionamento delle sezioni nazionali della piattaforma europea sia sproporzionatamente oneroso e comporti costi irragionevoli per gli Stati membri. Nutriamo ancora forti dubbi sul fatto che una piattaforma online fornisca un valore aggiunto sufficiente per giustificare l'imposizione di tale obbligo agli Stati membri. Potremmo sostenere l'introduzione della piattaforma europea soltanto a condizione che la Commissione sia l'unica responsabile dello sviluppo, della gestione e della garanzia del funzionamento della piattaforma (comprese le sezioni nazionali).

Alla luce di quanto precede, l'Estonia e la Lettonia non possono purtroppo approvare il testo definitivo."

**Punto 4 dell'elenco
dei punti "A":**

**Regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria ribadisce il suo forte impegno nella lotta contro la criminalità finanziaria e sostiene il compromesso sul pacchetto legislativo. L'Austria desidera sottolineare che l'accesso al contante è una questione importante sia per il grande pubblico che a fini di inclusione sociale e finanziaria. L'Austria sostiene il proseguimento dei lavori volti a rafforzare il corso legale delle banconote e delle monete in euro, anche nel contesto dei negoziati legislativi in atto sul regolamento relativo al corso legale."

**Punto 9 dell'elenco
dei punti "A":**

**Direttiva che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 per quanto riguarda
l'accesso delle autorità competenti alle informazioni finanziarie:
sportello unico**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione ritiene che il contesto opportuno in cui affrontare la questione della cooperazione tra Europol e le unità di informazione finanziaria per quanto riguarda l'analisi congiunta sia il pacchetto antiriciclaggio. La Commissione sottolinea che questo tipo di cooperazione con Europol avverrà conformemente al regolamento (UE) 2016/794, in particolare alle disposizioni sui compiti di Europol e sulla protezione dei dati personali in esso stabilite."
